



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

COPIA

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE**  
**Numero 90 del 15/07/2013**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTO SUI RIFIUTI E TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2013**

L'anno duemilatredici e questo giorno quindici del mese di luglio alle ore 15.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:

			Presenti	Assenti
1	BRAVI EMILIANO	Sindaco	X	
2	RADI ROBERTO	Vice Sindaco	X	
3	LIPPI FLAVIO	Assessore	X	
4	DEI STEFANIA	Assessore	X	
5	ZWEYER ELENA	Assessore	X	
			5	0

Presiede l'adunanza il Sig: BRAVI EMILIANO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale.

*Pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1<sup>a</sup> del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000*

Il **Responsabile del Settore** esprime parere Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica.

Data 16/07/2013

Il Responsabile Fto Pini Tiziana .....

Il Responsabile del **Settore Amministrativo-Contabile** esprime parere in ordine alla Regolarità Contabile

Data

Il Responsabile Fto Pini Tiziana .....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Fto BRAVI EMILIANO

IL SEGRETARIO  
Fto TOSCANO FABIO

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 25/07/2013 per rimanervi 15 gg consecutivi al n° ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo con protocollo n.

Li 25/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO  
Fto TOSCANO FABIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Immediatamente esecutiva

La presente deliberazione è **esecutiva** in data 15/07/2013 :

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto TOSCANO FABIO

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Li, 25.07.2013

IL SEGRETARIO GENERALE  
Toscano Fabio



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N.72**

Ufficio: PROPOSTE DI GIUNTA  
COMUNALE

Assessore: Emiliano Bravi

Responsabile del Procedimento: Pini Tiziana

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TRIBUTI SUI RIFIUTI E TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2013**

Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

**Il Responsabile del Settore** esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.  
**Data 16/07/2013**

**Il Responsabile: Fto Pini Tiziana**

---

**Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile** parere in ordine alla Regolarità Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria

**Data**

**Il Responsabile: Fto Tiziana Pini**



## **COMUNE DI RADICONDOLI** **Provincia di SIENA**

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 10, comma 4<sup>quater</sup>, lett. b), num. 1 D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno 2013 n. 64, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 settembre 2013;

VISTA la delibera di G.C. n. 88 del 15.07.2013, relativa all'approvazione della Bozza di Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del Tributo sui rifiuti, unitamente all'approvazione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività economiche con relativo aggiornamento al D.Lgs. 152/2006;

VISTA la delibera di G.C. n. 95 del 15.07.2013 relativa all'approvazione della Bozza di Regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione del tributo sui servizi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che



## COMUNE DI RADICONDOLI

### Provincia di SIENA

*«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);*

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore medio riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO il Piano Finanziario per l'anno 2013 redatto in parte su indicazione dell'Autorità di SubATO ed in parte utilizzando i costi desunti dal Comune per il servizio prestato nell'anno 2012, di cui si allega complessivamente il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



## **COMUNE DI RADICONDOLI** **Provincia di SIENA**

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del Tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad introdurre la maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del Tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del Tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, non più modificabile in aumento da parte del Comune ed il cui gettito sarà interamente riservato allo Stato;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario una ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacenti alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

VISTA la precedente Deliberazione di G.C. n. 43 del 29/04/2013 nella quale erano state preliminarmente individuate le modalità di pagamento delle rate Tares per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, ribadendo che la riscossione del Tributo sui rifiuti e del connesso Tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in 3 rate con scadenze fissate rispettivamente:

- prima rata al 30/07/2013;
- seconda rata al 30/10/2013;
- terza rata al 31/12/2013.



## **COMUNE DI RADICONDOLI** **Provincia di SIENA**

RAVVISATA la necessità di prorogare, per le motivazioni indicate nella Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/07/2013, la scadenza delle rate Tares, in applicazione di quanto disposto nella Bozza di Regolamento Tares approvato con Deliberazione di G.C. n. 89 del 15/07/2013, individuando le medesime:

- prima rata Tares, in acconto, corrispondente al 25% dell'importo totale dovuto da ogni contribuente per l'anno 2012, in applicazione delle tariffe TARSU approvate dall'Ente per detta annualità, con scadenza al 30/09/2013;
- seconda rata Tares, in acconto, corrispondente al 25% dell'importo totale dovuto da ogni contribuente per l'anno 2012, in applicazione delle tariffe TARSU approvate dall'Ente per detta annualità, con scadenza al 30/11/2013;
- terza rata Tares, a congruaggio, per la quale verranno applicate le nuove tariffe Tares approvate dall'Ente per l'anno 2013, con scadenza al 31/12/2013.

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune, fatto salvo l'utilizzo obbligatorio del modello F24 o del bollettino intestato all'Agenzia delle Entrate per il versamento dell'ultima rata;

### PROPONE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

- Di approvare il Piano Finanziario per l'anno 2013 redatto in parte su indicazione dell'Autorità di Sub ATO ed in parte utilizzando i costi desunti dal Comune per il servizio prestato nell'anno 2012, di cui si allega complessivamente il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale allegato "A";
- Di approvare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti, secondo lo schema elaborato dalla Ditta Kibernetes di Sinalunga, incaricata, con Determinazione Amm. Contabile n. 55 del 05/04/2013, in attuazione dell'indirizzo espresso dall'Organo esecutivo con propria Deliberazione di G.C. n. 31 del 22.03.2013, di elaborare il servizio di Start-up della Tares, relativo alla riqualificazione delle utenze TARSU e supporto per la determinazione delle tariffe TARES, allegato "B", :

#### **Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,39	17,09
2 componenti	0,44	30,75
3 componenti	0,49	39,30
4 componenti	0,53	51,26
5 componenti	0,56	61,51
6 o più componenti	0,58	70,05

#### **Utenze non domestiche**



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

Categorie di attività	Quota fissa	Quota variabile
	(€/mq/anno)	(€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,81	1,16
2 Campeggi, distributori carburanti	2,34	1,49
3 Stabilimenti balneari	1,70	1,10
4 Esposizioni, autosaloni	1,35	0,86
5 Alberghi con ristorante	4,09	2,61
6 Alberghi senza ristorante	2,06	1,32
7 Case di cura e riposo	2,64	1,69
8 Uffici, agenzie, studi professionali	2,99	1,91
9 Banche ed istituti di credito	1,46	0,93
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,02	1,94
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,30	2,11
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	2,75	1,76
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,27	2,09
14 Attività industriali con capannoni di produzione	2,42	1,55
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,75	1,76
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	13,76	8,79
17 Bar, caffè, pasticceria	10,52	6,72
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,31	4,66
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	6,56	4,20
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	18,07	11,56
21 Discoteche, night club	4,34	2,77

- Di stabilire per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.



**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

- Di stabilire che l'importo del Tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, il cui gettito è riservato integralmente a favore del bilancio statale;
- di confermare la necessità di prorogare, per le motivazioni indicate nella Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/07/2013, la scadenza delle rate Tares, in applicazione di quanto disposto nella Bozza di Regolamento Tares approvato con Deliberazione di G.C. n. 89 del 15/07/2013, individuando le medesime:
  - prima rata Tares, in acconto, corrispondente al 25% dell'importo totale dovuto da ogni contribuente per l'anno 2012, in applicazione delle tariffe TARSU approvate dall'Ente per detta annualità, con scadenza al 30/09/2013;
  - seconda rata Tares, in acconto, corrispondente al 25% dell'importo totale dovuto da ogni contribuente per l'anno 2012, in applicazione delle tariffe TARSU approvate dall'Ente per detta annualità, con scadenza al 30/11/2013;
  - terza rata Tares, a conguaglio, per la quale verranno applicate le nuove tariffe Tares approvate dall'Ente per l'anno 2013, con scadenza al 31/12/2013.
- Di prendere atto che l'obbligo di cui all'art. 10, comma 2 lett. a) D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito in L. 6 giugno n. 64, relativo alla pubblicazione della Delibera che fissa le modalità di riscossione delle Tares, la quale deve essere pubblicata anche nel sito web istituzionale del Comune, almeno trenta giorni prima della data della prima scadenza di versamento, è da considerare già assolto con la pubblicazione della Deliberazione di G.C. n. 96 del 15/07/2013;
- di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra Tributo sui rifiuti e Tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale postale;
- di rimettere il seguente atto alla approvazione del Consiglio Comunale quale organo competente ai sensi Art. 42 Del Decreto Leg.vo n° 267/2000;
- di stabilire che la presente delibera, dopo l'approvazione e la conseguente ratifica del Consiglio Comunale, dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.





**COMUNE DI RADICONDOLI**  
**Provincia di SIENA**

**IL SINDACO**

Aprè la discussione sul punto in ordine del giorno.

Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la proposta;

Acquisito i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;

AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli assessori presenti,

**Delibera**

- 1) Di approvare la proposta in ordine del giorno.
- 2) Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti.